



Città di Vigevano

Adunanza Ordinaria
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di aprile alle ore 18:11 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

I sottostanti comparenti partecipano alla seduta, in parte in presenza ed in parte in videoconferenza, come di seguito precisato.

Il Segretario, Dott. Giovanni Barbera, e i sottostanti comparenti partecipano alla seduta presso la sede comunale, salvo i Consiglieri Spissu Arianna e Montagnana Claudia, che partecipano alla seduta da remoto, connessi in videoconferenza con i partecipanti alla seduta.

Il Presidente ed il Segretario accertano da remoto, "a video", l'identità dei Consiglieri collegati.

Risultano presenti all'appello i signori:

CEFFA ANDREA	Sindaco	Presente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Presente
GHIA RICCARDO	Consigliere	Presente
VESE CLAUDIO	Consigliere	Presente
CAVALLINI PAOLA	Consigliere	Presente
CIVIDATI MARCO	Consigliere	Presente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Presente
ONORI GIULIO	Consigliere	Presente
GARIFULLINA RIMMA	Consigliere	Presente
RUBINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
SORESINA OMAR	Consigliere	Presente
CAPELLI RICCARDO	Consigliere	Presente
IOZZI PAOLO	Consigliere	Presente
GIACOMETTI ROBERTA	Consigliere	Presente
SUVILLA FURIO	Consigliere	Presente
MONTAGNANA CLAUDIA	Consigliere	Presente
STEPAN EMMA	Consigliere	Presente
SQUILLACI GIUSEPPE	Consigliere	Assente
BERTUCCI ALESSIO	Consigliere	Presente
CORSICO PICCOLINI EMANUELE		
MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Presente
SANTAGOSTINO CARLO	Consigliere	Presente
BELLAZZI LUCA	Consigliere	Assente
AMBROSINO MARTINA	Consigliere	Assente
BALDINA SILVIA	Consigliere	Assente

Partecipano alla seduta il Sindaco Andrea Ceffa, il Vice Sindaco Segù Marzia e gli Assessori Avalor Brunella, Alessandrino Nunziata, Fantoni Paola Eleonora e Semplici Daniele in presenza, mentre l'Assessore Scardillo Nicola partecipa collegato in videoconferenza.

Partecipano alla seduta in presenza la Dott.ssa Dorisi Enrica, Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate collegato da remoto il Dott. Calcaterra Giuseppe, Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile.

Partecipa il Segretario Generale BARBERA GIOVANNI.

Assume la presidenza Claudio Vese – nella sua qualità di Consigliere.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/>

Prima dell'inizio della seduta, il **Sindaco Ceffa** consegna un'onorificenza al Signor Vallter Fabbrica, capo reparto in pensione dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vigevano.

Inoltre il **Presidente Vese** relaziona i lavori eseguiti ed in programma in Sala Consiliare.

Il **Presidente Vese** apre la seduta, alle ore 18:11, ed effettua, quindi, l'appello: risultano presenti i n. 21 Consiglieri indicati in frontespizio.

L'**Assessore Avalor** illustra la proposta annessa al presente atto, che è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Partecipate, Igiene Urbane, Finanze e Tributi, Ristorazione Scolastica, Servizi Elettorali, Personale" nella seduta del 30 marzo 2023.

La Consigliera **Porta Fusero** presenta ed illustra un emendamento di maggioranza alla proposta di deliberazione e lo consegna al Presidente del Consiglio Comunale, allegato alla presente come Allegato E).

Entra in aula la Consigliera **Baldina**, risultano pertanto presenti n. 22 consiglieri.

Interviene il Dott. **Calcaterra** presentando un emendamento tecnico allegato al presente verbale indicato come Allegato F).

Il **Presidente Vese** pone in votazione il primo emendamento presentato.

Il **CONSIGLIO COMUNALE**, con n. 20 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Suvilla e Montagnana), resi mediante appello nominale dai 22 Consiglieri presenti e n. 20 votanti, **APPROVA** l'emendamento di cui all'allegato E).

Il **Presidente Vese** pone in votazione il secondo emendamento presentato.

Il **CONSIGLIO COMUNALE**, con n. 20 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Suvilla e Montagnana), resi mediante appello nominale dai 22 Consiglieri presenti e n. 20 votanti, **APPROVA** l'emendamento di cui all'allegato F).

Il **Presidente Vese** pone in votazione la delibera emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022.*", a mente del quale: "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*";

CONSIDERATI, altresì:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*", che dispone che "*Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) che conferma, all'art. 149, comma 3, 1° capoverso che "*La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*" e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del Consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A), nonché quella relativa ad atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F);

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).*" a mente del quale "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota*

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il Regolamento per una migliore gestione delle Entrate ed agevolare le attività di controllo per quanto di competenza della Polizia Locale, di riscossione, e di pagamento per gli operatori del Mercato, prevedendo l'istituzione della modalità tramite ticket di ingresso all'area mercatale per gli spuntisti;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.”*, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 23.3.2021 è stato istituito e disciplinato a decorrere dall'1.1.2021 il nuovo canone unico patrimoniale;

VISTO il comma 831-bis, inserito all'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che dispone: *“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;*

RITENUTO che il nuovo canone per le infrastrutture di telecomunicazioni installate su suolo demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile come sopra riportato trovi la sua applicazione a decorrere dall'anno 2022;

VISTA la nota del 2 novembre 2021 con cui l'Istituto per la Finanza e l'Economica locale (IFEL), fondazione istituita nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in cui viene evidenziato, in relazione all'ambito di applicazione della norma di cui al precitato-comma 831-bis, che tale norma : *“sia da considerarsi rivolta esclusivamente agli impianti localizzati in aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente, alla luce dell'ormai pacifica applicazione dell'art. 93 del D.Lgs. 259/20031 (Codice delle comunicazioni elettroniche) solo al suolo demaniale o al patrimonio indisponibile, rinviando lo stesso - al comma 2 - alla disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ovvero del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ora riassorbita dal canone unico.”*;

PRECISATO, pertanto, che la nuova tariffazione delle antenne, prevista dal precitato comma 831-bis, dovrà essere applicata alle occupazioni con antenne di telefonia mobile ubicate su suolo demaniale o del patrimonio indisponibile e che per le antenne che occupano patrimonio disponibile continueranno ad applicarsi le specifiche concessioni in essere;

RITENUTO di proporre la modifica dell'art. 51 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle relative disposizioni dal 1° gennaio 2023 al fine di adeguarlo alle sopravvenute disposizioni normative;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 23 marzo 2023 avente ad oggetto: *“Canone unico patrimoniale istituito ai sensi della L. 160/2019 - tariffe per le occupazioni di aree comunali con impianti di stazioni radio base, cosiddetto canone antenne, ai sensi art. 1 comma 831-bis della L. 160/2019 come modificato dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in vigore dal 31 luglio 2021 - modificazione deliberazione di G.C.83/2021”*;

RITENUTO, pertanto, di proporre le seguenti modifiche al citato art. 51 - “Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione con evidenziato in rosso le parti in aggiunta e barrate le parti eliminate:

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione è soggetta a previa concessione, rilasciata dal competente ufficio comunale **una volta ottenuti i pareri necessari per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto.**

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi;

b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) due o più atti di concessione aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di 50 metri quadrati, una per l'occupazione principale e una per ogni occupazione secondaria del medesimo sito. Per Cositing si intende la

presenza di 2 o più impianti sul medesimo palo con aree apparati a terra distinte. Per Sharing la presenza di 2 o più impianti sullo stesso palo, con la medesima area apparati a terra.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a. durata minima 6 anni; e comunque non superiore al periodo residuo della concessione relativa all'occupazione principale.

b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

c. divieto di sub concessione, **fatte salve le installazioni in modalità co-siting e sharing di cui trattasi al punto b.;**

d. Gli importi delle concessioni permanenti potranno essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

~~e. Il versamento del canone va effettuato in due rate semestrali anticipate entro il 28 febbraio ed entro il 30 luglio di ciascun anno. Il pagamento del canone annuale relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione~~

e. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

~~f. Per le occupazioni permanenti la cui concessione abbia inizio nel secondo semestre dell'anno, il canone dovuto per detta annualità è ridotto del 50%; Per le occupazioni permanenti cessate entro il primo semestre dell'anno, il canone dovuto per l'annualità oggetto di cessazione è ridotto del 50%, semprechè ne sia stata data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di cessazione.~~

~~g.~~ **f.** Il concessionario può richiedere il rinnovo di concessione per Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione inoltrando la richiesta ai competenti uffici almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda devono essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione di cui si chiede il rinnovo;

~~h.~~ **g.** Nell'ipotesi in cui il rinnovo riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo;

~~i.~~ **h.** Ai fini della determinazione del canone il rinnovo costituisce una nuova concessione.

~~4. Il canone annuo di occupazione permanente relativo a tale tipologia, si calcola moltiplicando la tariffa standard annua di cui all'articolo 1, comma 826 della legge n. 160 del 2019 e s.m.i. per la superficie complessiva concessa espressa in mq per un coefficiente di rimodulazione differenziato in base se l'occupazione si riferisce al tipo di cui al precedente comma 2, lett. a), oppure al precedente comma 2, lett. b).~~

4. Il canone è pari a 800 Euro per ogni impianto insistente sul suolo demaniale o nel patrimonio indisponibile di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 831-bis, inserito all'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo,

comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

~~5. per le occupazioni permanenti principali con posizionamento di un unico apparato occupazione "singola" con unico gestore di servizi e per quelle in Cositing come sopra definite, il canone è pari alla tariffa standard annua di cui all'articolo 1, comma 826 della legge n. 160 del 2019 e s.m.i aumentata del 560 per cento e moltiplicata per la superficie concessa;~~

~~6. per le occupazioni permanenti secondarie multiple con posizionamento di più apparati, con modalità Sharing, come sopra definita, il canone è stabilito in modo forfettario per ogni impianto installato oltre al primo, da altro gestore sullo stesso palo, pari a euro 2.000 a impianto.~~

~~7. Il canone potrà variare in corso di concessione in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe per occupazione suolo pubblico approvate dalla Giunta comunale.~~

~~8. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura del servizio, può essere rilasciata una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone è quantificato moltiplicando l'importo del canone giornaliero per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Il canone giornaliero è pari al doppio del canone annuo di riferimento rapportato al giorno. Non si applicano eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.~~

9. **5.** Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute."

RITENUTO altresì di proporre la modifica dell'art. 67 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle relative disposizioni dal **1° gennaio 2023** al fine di adeguarlo alle sopravvenute necessità di controllo e verifica;

DATO ATTO, pertanto, di proporre le seguenti modifiche al citato Articolo 67, Occupazioni abusive, comma 1, con evidenziato in rosso le parti in aggiunta:

1 Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. **Sono considerate altresì abusive le occupazioni:**

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
- *degli spazi destinati al mercato, effettuate dagli ambulanti che praticano la spunta, senza che gli stessi abbiano provveduto ad adempiere il versamento dovuto per la giornata o abbiano omesso il pagamento rispetto ad occupazioni precedenti.*

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 16 marzo 2023 relativa all'adeguamento Tariffe Canone Unico patrimoniale e istituzione Ticket ingresso spuntisti, con la quale tra l'altro, è stata definita la tariffa del Ticket di cui all'articolo 69 bis;

RITENUTO di proporre l'inserimento dell'art. 69 bis del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle relative disposizioni dal 1° gennaio 2023 al fine di adeguarlo alle già citate sopravvenute necessità di controllo e verifica;

DATO ATTO, pertanto, di proporre l'Articolo 69 bis richiamato **(Agevolazioni- Canone occupazione temporanea da parte degli operatori spuntisti)** il cui testo è evidenziato in rosso:

- 1 *Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti è calcolato in misura fissa indipendentemente dalla metratura occupata/assegnata.*
- 2 *Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti dovrà obbligatoriamente essere versato attraverso l'acquisto anticipato di un apposito ticket di ingresso giornaliero che sarà verificato dagli organi di vigilanza e nello specifico dal personale della Polizia Locale preposto allo svolgimento delle operazioni di spunta.*
- 3 *In caso di mancato possesso del ticket d'ingresso, che potrà essere mostrato anche in formato digitale, il personale della Polizia Locale addetto alle attività di spunta, vieterà l'occupazione all'operatore commerciale sprovvisto del relativo ticket.*
- 4 *Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs.n.82/2005 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016.*
- 5 *Il costo del singolo ticket d'ingresso giornaliero è riportato nella Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.*
- 6 *Ogni ticket è utilizzabile per il pagamento di un posteggio giornaliero al momento dell'assegnazione. I ticket sono personali e quindi non sono cedibili.*
- 7 *Ogni blocchetto, che potrà essere anche virtuale, sarà costituito da n. 5 (cinque) ticket con possibilità di utilizzo entro l'anno (dalla data di acquisto al 12° mese successivo, es. 01 marzo 2023- 01 marzo 2024) .*
- 8 *Le richieste di ticket per la partecipazione alla spunta nei mercati dovranno essere presentate compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ente o dal soggetto affidatario del servizio di riscossione del canone.*
- 9 *La procedura di ricevimento e rilascio dei ticket per la spunta sarà promossa con apposita nota informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune oltreché attraverso i tradizionali canali informativi.*
- 10 *La richiesta dei ticket per la spunta dovrà avvenire con almeno una settimana di anticipo rispetto al presunto utilizzo degli stessi da parte del ricorrente e potrà avvenire anche telematicamente attraverso le modalità disciplinate dall'Ente nella nota informativa.*
- 11 *La presentazione del versamento effettuato comporterà il rilascio dei relativi ticket e*

costituirà autorizzazione ad utilizzare il posteggio assegnato giornalmente.

RITENUTO altresì di modificare l'art. 71 comma 5 come da emendamento di maggioranza:

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza, 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 800,00 *previa richiesta scritta*.

DATO ATTO di modificare l'art. 67 comma 2 come da emendamento, proposto dalla Polizia Locale:

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di *contestazione*. *La Polizia Locale o l'agente accertatore, nel verbale di contestazione, intima la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, da effettuarsi entro il termine di 10 giorni*, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito *al trasgressore* delle spese relative. *La rimozione dell'occupazione abusiva degli spazi destinati al mercato deve essere effettuata nell'immediatezza*.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate;

DATO ATTO che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale-serie generale n. 303-supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, che prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

VISTO l'art. 163 commi 1, 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2022: "Bilancio di previsione 2022 – 2024 - Approvazione";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 388 del 29/12/2022: "Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione provvisoria dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2023";

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Suvilla e Montagnana) e n. 7 astenuti (Bertucci, Corsico Piccolini, Spissu, Santagostino, Baldina, Onori e Garifullina), resi mediante appello nominale dai 22 Consiglieri presenti e 14 Consiglieri votanti

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche dell'art. 51 del "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*", di seguito riportate con evidenziato in rosso le parti in aggiunta e barrate le parti eliminate:
 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione è soggetta a previa concessione, rilasciata dal competente ufficio comunale, **una volta ottenuti i pareri necessari per l'autorizzazione all'istallazione dell'impianto.**
 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi;
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") due o più atti di concessione aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di 50 metri quadrati, una per l'occupazione principale e una per ogni occupazione secondaria del medesimo sito. Per Cositing si intende la presenza di 2 o più impianti sul medesimo palo con aree apparati a terra distinte. Per Sharing la presenza di 2 o più impianti sullo stesso palo, con la medesima area apparati a terra.
 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a. durata minima 6 anni; e comunque non superiore al periodo residuo della concessione relativa all'occupazione principale.
 - b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - c. divieto di sub concessione, **fatte salve le installazioni in modalità co-siting e sharing di cui trattasi al punto b.;**
 - d. Gli importi delle concessioni permanenti potranno essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - e. ~~Il versamento del canone va effettuato in due rate semestrali anticipate entro il 28 febbraio ed entro il 30 luglio di ciascun anno. Il pagamento del canone annuale relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione~~

e. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

~~—— f. Per le occupazioni permanenti la cui concessione abbia inizio nel secondo semestre dell'anno, il canone dovuto per detta annualità è ridotto del 50%; Per le occupazioni permanenti cessate entro il primo semestre dell'anno, il canone dovuto per l'annualità oggetto di cessazione è ridotto del 50%, semprechè ne sia stata data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di cessazione.~~

~~—— g. f.~~ Il concessionario può richiedere il rinnovo di concessione per Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione inoltrando la richiesta ai competenti uffici almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda devono essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione di cui si chiede il rinnovo;

~~—— h. g.~~ Nell'ipotesi in cui il rinnovo riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione .E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo;

~~—— i. h.~~ Ai fini della determinazione del canone il rinnovo costituisce una nuova concessione.

~~—— 4. Il canone annuo di occupazione permanente relativo a tale tipologia, si calcola moltiplicando la tariffa standard annua di cui all'articolo 1, comma 826 della legge n. 160 del 2019 e s.m.i. per la superficie complessiva concessa espressa in mq per un coefficiente di rimodulazione differenziato in base se l'occupazione si riferisce al tipo di cui al precedente comma 2, lett. a), oppure al precedente comma 2, lett. b).~~

4. Il canone è pari a 800 Euro per ogni impianto insistente sul suolo demaniale o nel patrimonio indisponibile di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 831-bis, inserito all'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

~~—— 5. per le occupazioni permanenti principali con posizionamento di un unico apparato — occupazione “singola” con unico gestore di servizi e per quelle in Cositing come sopra definite, il canone è pari alla tariffa standard annua di cui all'articolo 1, comma 826 della legge n. 160 del 2019 e s.m.i aumentata del 560 per cento e moltiplicata per la superficie concessa;~~

~~—— 6. per le occupazioni permanenti secondarie multiple con posizionamento di più apparati, con modalità Sharing, come sopra definita, il canone è stabilito in modo forfettario per ogni impianto installato oltre al primo, da altro gestore sullo stesso palo, pari a euro 2.000 a impianto.~~

~~—— 7. Il canone potrà variare in corso di concessione in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe per occupazione suolo pubblico approvate dalla Giunta comunale.~~

~~—— 8. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura del servizio, può essere rilasciata~~

~~una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone è quantificato moltiplicando l'importo del canone giornaliero per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Il canone giornaliero è pari al doppio del canone annuo di riferimento rapportato al giorno. Non si applicano eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.~~

———9. 5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

3. di approvare altresì le modifiche ed integrazioni dell'articolo del "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*", con riguardo specifico all'art. 67 rubricato "Occupazioni abusive", comma 1 le cui parti in aggiunta sono emendate in rosso come risulta in appresso:

Articolo 67 comma 1 - Occupazioni abusive:

1 Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. **Sono considerate altresì abusive le occupazioni:**

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
- *degli spazi destinati al mercato, effettuate dagli ambulanti che praticano la spunta, senza che gli stessi abbiano provveduto ad adempiere il versamento dovuto per la giornata o abbiano omesso il pagamento rispetto ad occupazioni precedenti.*

E all'inserimento del nuovo articolo 69 ivi rubricato "Agevolazioni - Canone occupazione temporanea da parte degli operatori spuntisti" di cui il testo è di seguito riportato in rosso.

Articolo 69 bis – *Agevolazioni - Canone occupazione temporanea da parte degli operatori spuntisti:*

- 1 *Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti è calcolato in misura fissa indipendentemente dalla metratura occupata/assegnata.*
- 2 *Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti dovrà obbligatoriamente essere versato attraverso l'acquisto anticipato di un apposito ticket di ingresso giornaliero che sarà verificato dagli organi di vigilanza e nello specifico dal personale della Polizia Locale preposto allo svolgimento delle operazioni di spunta.*
- 3 *In caso di mancato possesso del ticket d'ingresso, che potrà essere mostrato anche in formato digitale, il personale della Polizia Locale addetto alle attività di spunta, vieterà l'occupazione all'operatore commerciale sprovvisto del relativo ticket.*
- 4 *Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs.n.82/2005 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016.*

- 5 *Il costo del singolo ticket d'ingresso giornaliero è riportato nella Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.*
- 6 *Ogni ticket è utilizzabile per il pagamento di un posteggio giornaliero al momento dell'assegnazione. I ticket sono personali e quindi non sono cedibili.*
- 7 *Ogni blocchetto, che potrà essere anche virtuale, sarà costituito da n. 5 (cinque) ticket, con possibilità di utilizzo entro l'anno (dalla data di acquisto al 12° mese successivo, es. 01 marzo 2023- 01 marzo 2024) .*
- 8 *Le richieste di ticket per la partecipazione alla spunta nei mercati dovranno essere presentate compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ente o dal soggetto affidatario del servizio di riscossione del canone.*
- 9 *La procedura di ricevimento e rilascio dei ticket per la spunta sarà promossa con apposita nota informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune oltreché attraverso i tradizionali canali informativi.*
- 10 *La richiesta dei ticket per la spunta dovrà avvenire con almeno una settimana di anticipo rispetto al presunto utilizzo degli stessi da parte del ricorrente e potrà avvenire anche telematicamente attraverso le modalità disciplinate dall'Ente nella nota informativa.*
- 11 *La presentazione del versamento effettuato comporterà il rilascio dei relativi ticket e costituirà autorizzazione ad utilizzare il posteggio assegnato giornalmente.*

4. di approvare le modifiche apportate mediante l'emendamento di maggioranza all'art. 71 comma 5:

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza, 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 800,00 *previa richiesta scritta.*

5. di approvare la modificare dell'art. 67 comma 2 come da emendamento, proposto dalla Polizia Locale:

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di *contestazione. La Polizia Locale o l'agente accertatore, nel verbale di contestazione, intima la* rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, *da effettuarsi entro il termine di 10 giorni*, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito *al trasgressore* delle spese relative. *La rimozione dell'occupazione abusiva degli spazi destinati al mercato deve essere effettuata nell'immediatezza.*

6. di riapprovare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come modificato e integrato che si allega come parte integrante e sostanziale.

Successivamente, al fine di applicare il regolamento a far tempo dal 01 gennaio 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Suvilla e Montagnana) e n. 7 astenuti (Bertucci, Corsico Piccolini, Spissu, Santagostino, Baldina, Onori e Garifullina), resi mediante appello nominale dai 22 Consiglieri presenti e 14 Consiglieri votanti

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio
CLAUDIO VESE

Il Segretario Generale
GIOVANNI BARBERA

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DEL 03/04/2023



Città di Vigevano

(Provincia di PAVIA)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23 marzo 2021

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____ 2023

(sono evidenziati in **rosso** gli articoli oggetto di modifiche)

Indice generale

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
Articolo 1– Disposizioni comuni.....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3- Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5– Autorizzazioni.....	5
Articolo 6- Anticipata rimozione.....	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 10– Presupposto del canone.....	7
Articolo 11- Soggetto passivo.....	7
Articolo 12- Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13– Definizione di insegna d’esercizio.....	8
Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 15– Dichiarazione.....	8
Articolo 16- Pagamento del canone.....	9
Articolo 17– Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 18- Accertamento.....	10
Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	10
Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari.....	11
Articolo 21– Riduzioni.....	11
Articolo 22- Esenzioni.....	11
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	12
Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni.....	12
Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette.....	12
Articolo 26- Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 27- Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni.....	13
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	13
Articolo 29- Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni.....	14
Articolo 30- Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni.....	14
Articolo 31- Pagamento del diritto.....	15
Articolo 32- Norme di rinvio.....	15

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	15
Articolo 33– Disposizioni generali.....	15
Articolo 34- Funzionario Responsabile.....	15
Articolo 35- Tipologie di occupazioni.....	15
Articolo 36- Occupazioni abusive.....	16
Articolo 37- Domanda di occupazione.....	16
Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	17
Articolo 39- Obblighi del concessionario.....	17
Articolo 40- Durata dell’occupazione.....	17
Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	18
Articolo 46- Classificazione delle strade.....	19
Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	19
Articolo 48- Modalità di applicazione del canone.....	19
Articolo 50 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	20
Articolo 51- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	21
Articolo 52- Soggetto passivo.....	22
Articolo 53- Agevolazioni.....	22
Articolo 54- Esenzioni.....	22
Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	23
Articolo 56- Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	23
Articolo 57- Accertamento e riscossione coattiva.....	24
Articolo 58- Rimborsi.....	24
Articolo 59- Sanzioni.....	24
Articolo 60- Attività di recupero.....	25
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	25
Articolo 61– Disposizioni generali.....	25
Articolo 62- Funzionario Responsabile.....	25
Articolo 63- Domanda di occupazione.....	25
Articolo 64- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	25
Articolo 65- Classificazione delle strade.....	26
Articolo 66- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	26
Articolo 67- Occupazioni abusive.....	26

Articolo 68- Soggetto passivo.....	27
Articolo 69- Agevolazioni.....	27
Articolo 69- BIS- Agevolazioni- Canone occupazione temporanea da parte degli operatori spuntisti	27
Articolo 70- Esenzioni- riduzioni- maggiorazioni.....	28
Articolo 71- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	28
Articolo 72- Accertamento e riscossione coattiva.....	29
Articolo 73- Rimborsi.....	29
Articolo 74- Sanzioni.....	29
Articolo 75- Attività di recupero.....	30
Articolo 76- Entrata in Vigore.....	30

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 29.11.2010 e s.m.i.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile/Dirigente sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone di cui al presente Capo.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 29.11.2010 e s.m.i..

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone o l'installazione sia temporanea.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte;
3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro

funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
1. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare, apposta dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal soggetto affidatario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente, o al soggetto affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 Gennaio, il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento, oltre agli interessi nella misura prevista dal Regolamento approvato con DCC n.25 del 17.04.2007 e s.m.i.

Articolo 18- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento sommati agli interessi nella misura prevista dal Regolamento approvato con DCC n.25 del 17.04.2007 e s.m.i in aggiunta al tasso legale annuo vigente.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento (Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020 e s.m.i);
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui al precedente comma 3).
6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti (si precisa che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva).
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 29.11.2010 e s.m.i..

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 38,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 cm e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione nonché per formati superiori, è quella determinata annualmente da delibera di Giunta Comunale
3. Si applicano le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone dovuto con un minimo di 51,00 €

Articolo 29- Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
1. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a 300 cmq, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi prevista dal precedente comma 1) sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
3. Tutti i manifesti di cui al precedente comma 1) che rientrano nella riduzione del presente articolo, non sono soggetti alla maggiorazione prevista per l'affissione in Categoria Speciale, applicata invece ai manifesti di carattere commerciale.

Articolo 30- Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune impositore e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.
2. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari nonché a quanto disposto da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio quali le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini ecc..

Articolo 34- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile/Dirigente che emette l'accertamento, la liquidazione o qualsiasi altro atto di pagamento, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone di cui al presente CAPO. Tali funzioni possono anche essere attribuite al Responsabile del Servizio preposto.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in base alla loro tipologia vengono applicate le relative tariffe di cui all'allegato "B":
 - a) sono permanenti le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare (si intende anno solare dal 01.01 al 31.12, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma), che prevedono un'utilizzazione continuativa di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno solare.
2. La durata effettiva della occupazione, inferiore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dal contribuente, al termine della giornata lavorativa, ritorni nella disponibilità del Comune, costituiscono elementi dai quali si evince inequivocabilmente che trattasi di occupazione di suolo pubblico avente carattere **temporaneo**.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
1. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Ai fini dell'applicazione **del canone maggiorato del 50** per cento , si considerano permanenti (come da art. 35) le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate (così come previsto dall'art.1 c.821 lett.g) D.L. 160/2019 e s.m.i.)

Articolo 37- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Fatto salvo quanto disposto dai singoli regolamenti comunali, le domande di concessione devono essere inoltrate:
 - a) per occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima;
 - b) per occupazioni temporanee almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dai singoli regolamenti comunali deve contenere come minimo i seguenti dati:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione sono di competenza degli uffici comunali preposti.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Fatto salvo quanto disposto dai singoli regolamenti comunali, il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
1. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima fissata da specifiche normative o da altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Fatto salvo quanto disposto dai singoli regolamenti comunali sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
1. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Fatto salvo quanto disposto dai singoli regolamenti comunali i provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno **trenta** giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno **dieci** giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 e s.m.i..
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade (come da allegato **A**);
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
1. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività di cui alla precedente lettera d), e le tariffe relative indicate nell'allegato **B**, sulla base della classificazione come da allegato **A**, relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie come da allegato **A**.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade non classificate nell'elenco delle categorie deliberate, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate con le riduzioni come da **Allegato B** e come sotto riportate:

a) dalle ore 00,01 alle ore 07,00	riduzione del 90%
b) dalle ore 07,01 alle ore 13,30	riduzione del 65%
c) dalle ore 13,31 alle ore 19,00	riduzione del 75%

d) dalle ore 19,01 alle ore 24,00

riduzione del 85%

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari a seconda della fattispecie impositiva, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, per il calcolo delle Tariffe si applicano le riduzioni previste **dall'allegato "B" lettera L.**
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto come previsto dall'art.1 comma 829 L.160/2019. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di **euro 1,20**. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore **a euro 800**. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma di cui all'[articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) (Le modalità di assoggettamento sono state riformulate dall'art. 1, comma 848, legge n. 178/2020).

Articolo 49- Occupazioni per l'esercizio del commercio (chioschi)

1. Alle occupazioni permanenti di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del D.Lgv. 31.03.1998 n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio (chioschi, edicole, vendita fiori ecc.) si applicano le disposizioni del titolo X) del precitato decreto.
2. Si applica inoltre quanto stabilito dall'art.181 comma 4bis del D.L.19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/4054 del 14.12.2020 avente ad oggetto "*disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche*" ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della DGR 6 luglio 2020, n. 3338 e della DGR 13 giugno 2016, n. 5296 .
3. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo costituisce una nuova concessione.
4. Il canone annuo di occupazione permanente relativo a tale tipologia, si calcola moltiplicando la tariffa standard annua di cui all'articolo 1, comma 826 della legge n. 160 del 2019 e s.m.i. per la superficie complessiva concessa espressa in mq per un coefficiente di rimodulazione differenziato in base alla suddivisione della città in tre zone : zona centrale o ad alta potenzialità economica, zona semicentrale o a media potenzialità economica, zona periferica o a scarsa potenzialità economica.
5. Gli importi delle concessioni permanenti potranno essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può essere accordata previa domanda da inviare al Servizio preposto, allegando la documentazione minima necessaria che verrà richiesta per una corretta istruttoria dal parte degli uffici.
2. il canone di occupazione di suolo pubblico per i punti di ricarica veicoli elettrici deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica , senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 51- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione è soggetta a previa concessione, rilasciata dal competente ufficio comunale, **una volta ottenuti i pareri necessari per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto.**
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "*singola*" con unico gestore di servizi .
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "*multipla*") due o più atti di concessione aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di 50 metri quadrati , una per l'occupazione principale e una per ogni occupazione secondaria del medesimo sito. Per Cositing si intende la

presenza di 2 o piu' impianti sul medesimo palo con aree apparati a terra distinte. Per Sharing la presenza di 2 o piu' impianti sullo stesso palo , con la medesima area apparati a terra.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a. durata minima 6 anni; e comunque non superiore al periodo residuo della concessione relativa all'occupazione principale.
- b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- c. divieto di sub concessione, **fatte salve le installazioni in modalità co-siting e sharing di cui trattasi al punto b.;**
- d. Gli importi delle concessioni permanenti potranno essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- e. ~~Il versamento del canone va effettuato in due rate semestrali anticipate entro il 28 febbraio ed entro il 30 luglio di ciascun anno. Il pagamento del canone annuale relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione~~
- e. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- f. ~~Per le occupazioni permanenti la cui concessione abbia inizio nel secondo semestre dell'anno, il canone dovuto per detta annualità è ridotto del 50%; Per le occupazioni permanenti cessate entro il primo semestre dell'anno, il canone dovuto per l'annualità oggetto di cessazione è ridotto del 50%, sempreché ne sia stata data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di cessazione.~~
- f. Il concessionario può richiedere il rinnovo di concessione per Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione inoltrando la richiesta ai competenti uffici almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda devono essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione di cui si chiede il rinnovo.
- g. Nell'ipotesi in cui il rinnovo riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione .E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
- h. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo costituisce una nuova concessione.

4. ~~Il canone annuo di occupazione permanente relativo a tale tipologia, si calcola moltiplicando la tariffa standard annua di cui all'articolo 1, comma 826 della legge n. 160 del 2019 e s.m.i. per la superficie complessiva concessa espressa in mq per un coefficiente di rimodulazione differenziato in base se l'occupazione si riferisce al tipo di cui al precedente comma 2, lett. a), oppure al precedente comma 2, lett. b).~~

4. Il canone è pari a 800 Euro per ogni impianto insistente sul suolo demaniale o nel patrimonio indisponibile di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 831-bis, inserito all'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dall'art. 40,

comma 5-ter, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003

- ~~5. per le occupazioni permanenti principali con posizionamento di un unico apparato occupazione "singola" con unico gestore di servizi e per quelle in Cositing come sopra definite, il canone è pari alla tariffa standard annua di cui all'articolo 1, comma 826 della legge n. 160 del 2019 e s.m.i aumentata del 560 per cento e moltiplicata per la superficie concessa~~
 - ~~6. per le occupazioni permanenti secondarie multiple con posizionamento di più apparati, con modalità Sharing, come sopra definita, il canone è stabilito in modo forfettario per ogni impianto installato oltre al primo, da altro gestore sullo stesso palo, pari a euro 2.000 a impianto.~~
 - ~~7. Il canone potrà variare in corso di concessione in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe per occupazione suolo pubblico approvate dalla Giunta comunale.~~
 - ~~8. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura del servizio, può essere rilasciata una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone è quantificato moltiplicando l'importo del canone giornaliero per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Il canone giornaliero è pari al doppio del canone annuo di riferimento rapportato al giorno. Non si applicano eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.~~
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 52- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 53- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte, sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 832 della L. 160/2019 e s.m.i. e a quanto **previsto dall'allegato B.**
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 54- Esenzioni

1. **Oltre a quanto stabilito dall'art. 1 comma 833 della Legge 160/2019 e s.m.i.**, sono altresì esenti dal canone:
 - a) occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - b) passi carrabili;
 - c) bocche di lupo;

- d) occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili ad **esclusione** di quelle aggettanti direttamente sul suolo pubblico, o comunque comportanti l'esistenza di manufatti o impianti di carattere stabile.
 - e) occupazioni effettuate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS/Terzo Settore
 - f) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - g) le occupazioni effettuate da promotori di manifestazioni di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i mq. 10,00;
 - h) occupazioni con fiori e piante ornamentali poste in contenitori, secondo termini e modalità stabilite dal competente ufficio comunale.
 - i) le occupazioni aventi superficie inferiore al mezzo metro quadro o lineare.
2. Sono altresì esenti le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
 3. Sono comunque esenti le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **31 Gennaio** di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al **31 Gennaio**.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità: attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice .
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza, il 31 Gennaio, il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e s.m.i.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 58- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi di norma, entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento approvato con DCC n.25 del 17.04.2007 e s.m.i in aggiunta al tasso legale annuo vigente.
4. L'importo minimo per ottenere il rimborso è di € 5,00//.

Articolo 59- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Dirigente o il Funzionario Responsabile, notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista dal Regolamento approvato con DCC n.25 del 17.04.2007 e s.m.i in aggiunta al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento, oltre agli interessi nella misura prevista dal Regolamento approvato con DCC n.25 del 17.04.2007 e s.m.i
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al **50 per cento** (come previsto dall'art. 1 comma 821 della L. 160/2019).
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge

24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui al precedente comma 3).

6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle Entrate o sulla base di quanto disposto dalle Delibere di Giunta Comunale n. 33 del 26.02.2014 e n. 73 del 12.05.2014 e sm.i.

Articolo 60- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera **€ 10,33** (art.12 bis DPR n.602/1973).

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 62- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile/Dirigente sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone mercatale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle normative vigenti in materia e dai Regolamenti Comunali.

Articolo 64- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade come da Allegato A;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività di cui alla precedente lettera d), e le tariffe relative indicate nell'allegato B, sulla base della classificazione come da allegato A, relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 65- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie come da allegato **A**.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade non classificate nell'elenco delle categorie deliberate, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 66- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe **Allegato B**, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono applicate le riduzioni e i coefficienti di cui **all'allegato B**.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 67- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. **Sono considerate altresì abusive le occupazioni:**

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
- *degli spazi destinati al mercato, effettuate dagli ambulanti che praticano la spunta, senza che gli stessi abbiano provveduto ad adempiere il versamento dovuto per la giornata o abbiano omesso il pagamento rispetto ad occupazioni precedenti.*

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito ~~processo~~ verbale di ~~constatazione~~ contestazione ~~verbale~~. ~~L'ente La polizia locale o l'agente accertatore, nel verbale di contestazione, intima dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, da effettuarsi entro il termine di 10 giorni, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi al trasgressore delle spese relative. La rimozione dell'occupazione abusiva degli spazi destinati al mercato deve essere effettuata nell'immediatezza.~~

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento (come previsto dall'art. 1 comma 821 della L. 160/2019 e s.m.i), si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 68- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 69- Agevolazioni

1. In base a quanto stabilito dall' 1 comma 843 della L.160/2019, le tariffe si applicano in base alle seguenti fasce orarie, con le riduzioni indicate **nell'allegato "B"** e come sotto riportate:

- dalle ore 00,01 alle ore 07,00	riduzione del 90%
- dalle ore 07,01 alle ore 13,30	riduzione del 65%
- dalle ore 13,31 alle ore 19,00	riduzione del 75%
- dalle ore 19,01 alle ore 24,00	riduzione del 85%

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente con convenzione è applicata una riduzione del 50% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente, con applicazione dei coefficienti di cui **all'allegato B**.

3. Le riduzioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e i pagamenti siano regolari.

Articolo 69- BIS- Agevolazioni- Canone occupazione temporanea da parte degli operatori spuntisti

1. *Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti è calcolato in misura fissa indipendentemente dalla metratura occupata/assegnata.*

2. *Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti dovrà obbligatoriamente essere versato attraverso l'acquisto anticipato di un apposito ticket di ingresso giornaliero che sarà verificato dagli organi di vigilanza e nello specifico dal personale della Polizia Locale preposto allo svolgimento delle operazioni di spunta.*

3. *In caso di mancato possesso del ticket d'ingresso, che potrà essere mostrato anche in formato digitale, il personale della Polizia Locale addetto alle attività di spunta, vieterà l'occupazione all'operatore commerciale sprovvisto del relativo ticket.*

4. *Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs.n.82/2005 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016.*

5. *Il costo del singolo ticket d'ingresso giornaliero è riportato nella Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.*

6. *Ogni ticket è utilizzabile per il pagamento di un posteggio giornaliero al momento dell'assegnazione. I ticket sono personali e quindi non sono cedibili.*

7. *Ogni blocchetto, che potrà essere anche virtuale, sarà costituito da n. 5 (cinque) ticket con possibilità di utilizzo entro l'anno (dalla data di acquisto al 12° mese successivo, es. 01 marzo 2023- 01 marzo 2024).*

8. *Le richieste di ticket per la partecipazione alla spunta nei mercati dovranno essere presentate compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ente o dal soggetto affidatario del servizio di riscossione del canone.*

9. *La procedura di ricevimento e rilascio dei ticket per la spunta sarà promossa con*

apposita nota informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune oltreché attraverso i tradizionali canali informativi.

- 10. La richiesta dei ticket per la spunta dovrà avvenire con almeno una settimana di anticipo rispetto al presunto utilizzo degli stessi da parte del ricorrente e potrà avvenire anche telematicamente attraverso le modalità disciplinate dall'Ente nella nota informativa.*
- 11. La presentazione del versamento effettuato comporterà il rilascio dei relativi ticket e costituirà autorizzazione ad utilizzare il posteggio assegnato giornalmente.*

Articolo 70- Esenzioni- riduzioni- maggiorazioni

1. **Nell'allegato "B"** sono indicate le riduzioni e o maggiorazioni da applicare nella determinazione delle tariffe del canone per le occupazioni permanenti e temporanee.
2. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, viene stabilita la riduzione della tariffa ordinaria della tassa del 90% per le occupazioni effettuate da associazioni di promozione sociale.

Articolo 71- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **31 Gennaio** di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza, 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € ~~1.500,00~~ **800,00** *previa richiesta scritta.*
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi **per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.** Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 72- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate o sulla base di quanto disposto dalle Delibere di Giunta Comunale n. 33 del 26.02.2014 e n. 73 del 12.05.2014.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 73- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento, oltre agli interessi nella misura prevista dal Regolamento approvato con DCC n.25 del 17.04.2007 e s.m.i.
4. L'importo minimo per ottenere il rimborso è di € 5,00//.

Articolo 74- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Dirigente o il Funzionario Responsabile, notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista dal Regolamento approvato con DCC n.25 del 17.04.2007 e s.m.i in aggiunta al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento, oltre agli interessi nella misura prevista dal Regolamento approvato con DCC n.25 del 17.04.2007 e s.m.i
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al **50 per cento** (come previsto dall'art. 1 comma 821 della L. 160/2019).
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui al precedente comma 3).
6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento Generale delle Entrate o sulla base di quanto disposto dalle Delibere di Giunta Comunale n. 33 del 26.02.2014 e n. 73 del 12.05.2014 e sm.i.

Articolo 75- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33 (art.12 bis DPR n.602/1973).

Articolo 76- Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023.

ALLEGATO “A”

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE - ELENCO DI CLASSIFICAZIONE VIE, PIAZZE E LOCALITA’

A) PRIMA CATEGORIA

1	VICOLO	ANSELMI
2	CORSO	ARGENTINA
3	VIA	BALDUZZI
4	VICOLO	BARBAVARA
5	VIA	BATTISTI
6	PIAZZA	BEATO MATTEO
7	VIA	BERRUTI
8	VIA	BESOZZI
9	VIA	BIFFIGNANDI
10	VIA	BOLDRINI
11	VIA	BRAMANTE
12	VIA	BRETTI
13	CORSO	BRODOLINI
14	ZONA	BRUGHIERA (P.LE LONGO)
15	VIA	BUONARROTI
16	VIA	BUOZZI
17	VIA	CADORNA
18	VIA	CADUTI LIBERAZIONI
19	VIA	CAIROLI
20	PIAZZA	CALZOLAIO D’ITALIA
21	VIA	CAPRERA
22	VIA	CARDUCCI
23	VIA	CARROBBIO
24	VIA	CASTELLANA (fino incrocio Via Bocca ai nn. 22 e 25)
25	VIA	CAVALLOTTI
26	CORSO	CAVOUR
27	LARGO	CAZZANI
28	VIA	CESAREA
29	VIA	CILEA
30	LARGO	COLLI FRANZONE
31	VIA	D’AVALOS
32	VIA	DA VIGEVANO
33	VIA	DA VINCI
34	VIA	DANTE
35	VIA	DE AMICIS
36	VIA	DE BASTICI
37	VIA	DECEMBRIO
38	VIALE	DEI MILLE
39	VIA	DEL CARMINE
40	VIA	DEL POPOLO
41	VIA	DEL POZZO
42	VIA	DELLA COSTA

43	VICOLO	DEOMINI
44	CORSO	DI VITTORIO
45	VIA	DIAZ
46	VIA	DOMENICANI
47	VIA	DONIZETTI
48	PIAZZA	DUCALE
49	VIA	ERBA
50	PIAZZA	EROI DI CEFALONIA E NASSIRYA
51	PIAZZA	EX AUTOLINEE
52	VIA	GALILEI
53	CORSO	GARIBALDI ANITA
54	CORSO	GARIBALDI GIUSEPPE
55	CORSO	GENOVA (fino incrocio V.le Commercio ai nn. 126 e 117)
56	VIA	GRAVELLONA (fino incrocio Via Moncalieri ai nn. 35b e 36f)
57	VIA	GRIONA
58	VIA	LA MARMORA
59	VIA	LAVEZZARI
60	VIALE	LEOPARDI
61	VIALE	LUDOVICO IL MORO
62	VIA	MADONNA DEGLI ANGELI
63	VIA	MADONNA SETTE DOLORI
64	VIA	MANARA NEGRONE
65	VIA	MANZONI
66	VIA	MARAZZANI
67	VIA	MARCONI
68	PIAZZA	MARTIRI LIBERAZIONE
69	VIA	MATTEOTTI
70	VIALE	MAZZINI
71	VIA	MENTANA
72	VIA	MERULA
73	CORSO	MILANO (fino incrocio V.le Leopardi ai nn. 96b e 75)
74	VIALE	MONTEGRAPPA
75	VIA	MULINI
76	VIA	NAVIGLIO SFORZESCO
77	CORSO	NOVARA (fino a rotonda di S. Giuliana ai nn. 52 e 61)
78	VIA	OTTONE
79	VIA	PASTEUR
80	CORSO	PAVIA (fino all'incrocio di C.so Di Vittorio ai nn. 33 e 34)
81	VIA	PERGOLES
82	VIA	PERSANI
83	VIALE	PETRARCA
84	VIA	PISANI
85	VIA	POMPEI
86	PIAZZA	QUATTRO NOVEMBRE
87	VIA	RAFFELE
88	CORSO	REPUBBLICA
89	VIA	RIBERIA
90	VIA	ROCCA VECCHIA
91	VIA	RODOLFI

92	VIA	ROMA
93	VICOLO	RONCALLI
94	VIA	ROSSINI
95	VIA	SACCHETTI
96	VIA	SAN CRISTOFORO
97	PIAZZA	SAN FRANCESCO
98	VIA	SAN GIACOMO
99	VIA	SAN PIO V
100	PIAZZA	SANT'AMBROGIO
101	VIA	SANTA CROCE
102	VIA	SANTA MARIA (fino incrocio C.so Brodolini ai nn. 31/9 e 58)
103	VICOLO	SANTA TECLA
104	VIA	SAPORITI
105	VIA	SCAPARDINI
106	VICOLO	SCOTTI
107	VICOLO	SEMINARIO
108	VIALE	SFORZA
109	VIA	SILVA
110	VIA	TERRAGGIO
111	CORSO	TORINO (fino incrocio V.le Togliatti ai nn. 55 e 60)
112	VIA	TRIVULZIO
113	VIA	VALLERE (fino incrocio Via Milazzo ai nn. 20 e 43)
114	VIA	VANDONE
115	VIA	VENTI SETTEMBRE
116	VIA	VENTISEI APRILE
117	VIA	VIDARI
118	CORSO	VITTORIO EMANUELE
119	PIAZZA	VITTORIO VENETO
120	PIAZZA	VOLTA

B) SECONDA CATEGORIA –

Tutte le vie, piazze e località non comprese nella prima
--

ALLEGATO “B”**TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE****OCCUPAZIONI PERMANENTI dal 2023**

	FATTISPECIE	TARIFFA BASE	COEFF.	CANONE €
A)	Occupazioni permanenti di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso per ogni metro quadrato e per anno Categoria 1^ Categoria 2 (L.160/2019 art. 1 comma 826)	50,00 50,00	0,7362 0,5197	36,8130 25,9870
B)	Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi per utente al 31 dicembre anno precedente importo minimo Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. (L.160/2019 art. 1 comma 831)	1,00 800,00	0,7103 ///	0,7103 800,00
C)	Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi per ogni apparecchio e per anno Centro abitato Zone limitrofe Sobborghi e zone periferiche (L.160/2019 art. 1 comma 826)	50,00 50,00 50,00	0,4090 0,2727 0,2045	20,4516 13,6644 10,2259
D)	Occupazione del suolo e del sottosuolo per impianti di Distributori di carburante. per ogni distributore e per anno Centro abitato Zona limitrofa Sobborghi e zone periferiche Rimanente territorio: dove esistono solo case rurali (L.160/2019 art. 1 comma 826 e 829)	50,00 50,00 50,00 50,00	5,2059 0,7362 0,4090 0,2045	57,2647 36,8100 20,4416 10,2259

ALLEGATO “B”

TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATI DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE (art.1 commi da 837 a 842 della L.160/2020)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE dal 2023

	FATTISPECIE	TARIFFA BASE	COEFF	CANONE €	*COEFF. mercatate beni durevoli	*COEFF. mercatate alimenti
E)	Occupazioni temporanee di suolo pubblico, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo – tariffa giornaliera per metro quadrato Categoria 1^ Categoria 2^ Ai fini del disposto (L.160/2019 art. 1 commi da 837 a 843) sono stabilite le seguenti fasce orarie per le occupazioni giornaliere con le riduzioni di tariffa base sotto riportate: - dalle ore 0,01 alle ore 7,00 riduzione del 90% - dalle ore 7,01 alle ore 13,30 riduzione del 65% - dalle ore 13,31 alle ore 19,00 riduzione del 75% - dalle ore 19,01 alle ore 24,00 riduzione del 85% importo massimo applicabile di euro 0,167 per mq/ora (L.160/2019 art. 1 comma 843)	1,20 1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883	0,023016 0,023016	0,04528 0,04528
F)	Per le occupazioni temporanee di durata inferiore o pari a 14 giorni si applica la tariffa intera.	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
G)	Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore a 15 giorni si applica la riduzione del 30%. (L.160/2019 art. 1 comma 834)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
H)	Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è quella indicata alla lettera F)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
I)	Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50%- CANONE MERCATALE (L.160/2019 art. 1 comma 837)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
L)	Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui alla lettera F) è ridotta dell'80%. (L.160/2019 art. 1 comma 832 e 834) Inoltre per tale fattispecie, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		

	25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.					
M)	Per le occupazioni temporanee di suolo, (ex art.46 Dlgs 507/93- occupazione con condutture cavi e impianti) la tariffa di cui alla lettera F) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. (L.160/2019 art. 1 comma 832 e 834)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
N)	Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa indicata alla lettera F)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
O)	Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera F) sono ridotte del 50% (L.160/2019 art. 1 comma 832)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
P)	Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera F) è ridotta dell'80%. (L.160/2019 art. 1 comma 834)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
Q)	Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. (L.160/2019 art. 1 comma 834)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
R)	Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo aventi carattere temporaneo, la tassa, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria: occupazione fino a Km. 1 lineare di durata non superiore a 30 gg. categoria 1^_ occupazione fino a Km. 1 lineare di durata non superiore a 30 gg. Categoria 2^_ oltre il Km. Lineare di durata non superiore a 30 giorni aumento 50% Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 1) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: maggiorazione 30% 2) occupazioni di durata superiore a 90 gg e fino a 180 gg: maggiorazione 50% 3) occupazioni di durata maggiore: maggiorazione 100%	50,00 50,00	0,5984 0,2981	29,92 14,905		

* Il coefficiente mercatale, beni durevoli e generi alimentari si applica in aggiunta al canone ottenuto, dopo tutte le riduzioni, a coloro che effettuano una occupazione temporanea di durata pari o maggiore a 15 giorni (lettera G) anche in forma ricorrente con convenzione.

ALLEGATO C**TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATI DEL CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' PERMANENTE-2023**

Tipo Oggetto	Tipo Impianto	Tipo Categoria	Dimensione Oggetto	Tariffa	Tariffa BASE	Coefficiente 2023	CANONE 2023
Automezzi	Ordinario	Singolo	Altri veicoli	24,79	50,00	0,55	27,269
Automezzi	Ordinario	Singolo	Automezzi inferiori a 30 Q.L.I	49,58	50,00	1,09	54,538
Automezzi	Ordinario	Singolo	Automezzi superiori a 30,01 Q.L.I	74,37	50,00	1,64	81,807
Automezzi	Ordinario	Con Rimorchio	Altri veicoli	49,58	50,00	1,09	54,538
Automezzi	Ordinario	Con Rimorchio	Automezzi inferiori a 30 Q.L.I	99,16	50,00	2,18	109,076
Automezzi	Ordinario	Con Rimorchio	Automezzi superiori a 30,01 Q.L.I	148,74	50,00	3,27	163,614
Automezzi	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie fino a 1 MQ	15,49	50,00	0,34	17,039
Automezzi	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 1,01 MQ a 5,99 MQ	22,31	50,00	0,49	24,541
Automezzi	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 6 MQ a 8,5 MQ	33,47	50,00	0,74	36,817
Automezzi	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 8,51 MQ in poi	44,62	50,00	0,98	49,082
Ordinaria Permanente	Luminoso	Normale	Superficie fino a 1 MQ	30,98	50,00	0,68	34,078
Ordinaria Permanente	Luminoso	Normale	Superficie da 1,01 MQ a 5,99 MQ	44,62	50,00	0,98	49,082
Ordinaria Permanente	Luminoso	Normale	Superficie da 6 MQ a 8,5 MQ	55,78	50,00	1,23	61,358
Ordinaria Permanente	Luminoso	Normale	Superficie da 8,51 MQ in poi	66,93	50,00	1,47	73,623
Ordinaria Permanente	Ordinario	Normale	Superficie fino a 1 MQ	15,49	50,00	0,34	17,039
Ordinaria Permanente	Ordinario	Normale	Superficie da 1,01 MQ a 5,99 MQ	22,31	50,00	0,49	24,541
Ordinaria Permanente	Ordinario	Normale	Superficie da 6 MQ a 8,5 MQ	33,47	50,00	0,74	36,817
Ordinaria Permanente	Ordinario	Normale	Superficie da 8,51 MQ in poi	44,62	50,00	0,98	49,082
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziio Conto Altrui	Normale	Superficie fino a 1 MQ	49,58	50,00	1,09	54,538
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziio Conto Altrui	Normale	Superficie superiore a 1 MQ	71,39	50,00	1,57	78,529
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziio Conto Proprio	Normale	Superficie fino a 1 MQ	24,78	50,00	0,55	27,258
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziio Conto Proprio	Normale	Superficie superiore a 1 MQ	35,69	50,00	0,79	39,259

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATI DEL CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' TEMPORANEA- ANNO 2023									
Tipo Oggetto	Tipo Impianto	Tipo Categoria	Dimensione Oggetto	Tariffa mensile 2023	Tariffa giornaliera 2023	Tariffa BASE	Coefficiente	CANONE 2023	
Aeromobili	N/A	N/A	N/A		81,81	1,20	68,17	81,81	
Palloni Frenati	N/A	N/A	N/A		40,90	1,20	34,08	40,90	
Sonora	N/A	Normale	N/A		10,23	1,20	8,53	10,23	
Volantaggio	N/A	Normale	N/A		3,41	1,20	2,84	3,41	
Proiezioni	Primi 30 giorni	Normale	N/A		3,41	1,20	2,84	3,41	
Proiezioni	Giorni oltre i 30	Normale	N/A		1,71	1,20	1,42	1,71	
Striscioni	N/A	Normale	N/A	17,04	1,14	1,20	0,95	1,14	
Ordinaria Temporanea	Luminoso	Normale	Superficie fino a 1 MQ	3,41	0,11	1,20	0,09	0,11	
Ordinaria Temporanea	Luminoso	Normale	Superficie da 1,01 MQ a 5,99 MQ	4,91	0,16	1,20	0,14	0,16	
Ordinaria Temporanea	Luminoso	Normale	Superficie da 6 MQ a 8,5 MQ	6,14	0,20	1,20	0,17	0,20	
Ordinaria Temporanea	Luminoso	Normale	Superficie da 8,51 MQ in poi	7,36	0,25	1,20	0,20	0,25	
Ordinaria Temporanea	Ordinario	Normale	Superficie fino a 1 MQ	1,71	0,06	1,20	0,05	0,06	
Ordinaria Temporanea	Ordinario	Normale	Superficie da 1,01 MQ a 5,99 MQ	2,45	0,08	1,20	0,07	0,08	
Ordinaria Temporanea	Ordinario	Normale	Superficie da 6 MQ a 8,5 MQ	3,69	0,12	1,20	0,10	0,12	
Ordinaria Temporanea	Ordinario	Normale	Superficie da 8,51 MQ in poi	4,91	0,16	1,20	0,14	0,16	
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziario Conto Altrui	Normale	Superficie fino a 1 MQ	5,45	0,18	1,20	0,15	0,18	
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziario Conto Altrui	Normale	Superficie da 1,01 MQ a 5,99 MQ	7,85	0,26	1,20	0,22	0,26	
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziario Conto Proprio	Normale	Superficie fino a 1 MQ	2,73	0,09	1,20	0,08	0,09	
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziario Conto Proprio	Normale	Superficie da 1,01 MQ a 5,99 MQ	3,93	0,13	1,20	0,11	0,13	

ALLEGATO D

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PERMANENTI - CHIOSCHI

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 819 LETT.

a) --LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019

TARIFFA STANDARD ANNUALE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART 1 comma 826 L160/19 Comuni in III classe)	€	50,00
---	---	-------

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE PERMANENTE	COEFF.	TARIFFA ANNUA (EURO AL MQ)
pubblici esercizi in chioschi (bar, edicole, attività commerciali, ecc) in:		
zona centrale	1,960	€ 98,00
zona semicentrale	1,633	€ 81,65
zona periferica	1,306	€ 65,30

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE


Fm - 1

EMENDAMENTO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE










EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (PROP. 1682/2023)

I sottoscritti consiglieri comunali ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari propongono di modificare il comma 5 dell'art. 71 del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale nel seguente modo:

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza, 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € ~~1.500,00~~ 800,00 previa richiesta scritta.

Vigevano, 29/03/2023

I CONSIGLIERI COMUNALI

Em. 21
Ch

EMENDAMENTO TECNICO- ALL'ART. 67 REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE

In seguito ad attenta verifica da parte della Polizia Locale si è ritenuto che per una maggiore margine di controllo da parte degli agenti, si rende necessario apportare le modifiche all'articolo 67 comma 2.

Considerato che, nel testo in approvazione del Regolamento CANONE UNICO, al comma 2 dell'articolo 67 manca una specifica relativa ai tempi di rimozione dei materiali e di rimessa in pristino dei luoghi. Tale indicazione consentirebbe alla polizia locale e all'agente accertatore di agire in modo più efficace, uniformando le modalità operative e garantendo la certezza dei tempi di attuazione della sanzione accessoria.

Si ritiene di dovere rettificare, con il sotto indicato testo, l'articolo 67 comma 2 dell'allegato Regolamento, con le disposizioni sopravvenute da parte della Polizia Locale e contenute nella formulazione del testo della delibera in approvazione.

TESTO da approvare

2. *In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione contestazione verbale. L'ente La polizia locale o l'agente accertatore, nel verbale di contestazione, intima disporre la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, da effettuarsi entro il termine di 10 giorni, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi al trasgressore delle spese relative. La rimozione dell'occupazione abusiva degli spazi destinati al mercato deve essere effettuata nell'immediatezza.*

Ciò consentirebbe una miglior applicazione della norma da parte del personale addetto al controllo e alla rimozione delle occupazioni abusive.



Proposta N. 2023 / 1682

Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 23/03/2023

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2023 / 1682

Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 23/03/2023

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Vigevano

Servizio Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia
delle Entrate

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 3 del 03/04/2023

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE..

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 03/04/2023

Vigevano li, \${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

Sottoscritta
(\${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale